

Aggiornamento indicazioni in materia di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale.

Al fine di consentire in via emergenziale l'accesso di familiari e visitatori alle strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui al capo IV «Assistenza sociosanitaria» e all'articolo 44 «Riabilitazione e lungodegenza post-acuzie» del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 nonché le strutture residenziali socio-assistenziali, con ordinanza del Ministro della Salute 8 maggio 2021 (con efficacia sino al 30 luglio 2021) è stato disposto che l'accesso alle predette strutture sia consentito nel rispetto del documento recante «*Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale*», adottato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, come integrato e validato dal Comitato tecnico-scientifico ed allegato alla medesima ordinanza.

Nello specifico, dette linee guida contengono misure finalizzate a consentire in sicurezza lo svolgimento delle visite agli ospiti e le uscite programmate degli stessi, tenendo in considerazione le condizioni dell'ospite (età, fragilità, stato immunitario) e del visitatore nonché le caratteristiche della struttura stessa e le mutabili condizioni epidemiologiche (proprie della struttura e del suo territorio di ubicazione e del territorio di provenienza del visitatore o del territorio di destinazione dell'ospite in uscita). Tali linee guida disciplinano poi, in modo dettagliato, i rientri in famiglia e le uscite programmate degli ospiti.

L'anzidetta ordinanza dell'8 maggio 2021 ha previsto, inoltre, che nel rispetto delle citate linee guida, le certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono esibite dai familiari e dai visitatori, al momento dell'accesso alla struttura in questione, esclusivamente ai soggetti incaricati delle relative verifiche e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, con conseguente esclusione della possibilità di raccolta, conservazione e successivo trattamento dei dati relativi alla salute contenuti nelle medesime certificazioni. Al riguardo si precisa che per certificazione verde, ai sensi del sopra citato articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, si intende un documento che attesta la presenza di almeno uno dei presupposti che il comma 2 richiama, in alternativa: l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2; l'avvenuta guarigione da COVID-19; l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo al virus SARS-CoV-2. Dette certificazioni possono essere rilasciate in formato cartaceo o digitale.

L'ordinanza in questione ha, altresì, disposto che il direttore sanitario o l'autorità sanitaria competente, in relazione allo specifico contesto

epidemiologico, può adottare misure precauzionali più restrittive necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

La Regione Toscana ha recepito le disposizioni previste dall' Ordinanza del Ministro della Salute dell'8 maggio 2021 con propria Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 19 maggio 2021 specificando che, non essendo prevista in base alla normativa regionale per le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali la figura del direttore sanitario, è individuato, quale autorità sanitaria competente, il Direttore Sanitario dell'Azienda USL territorialmente competente o suo delegato. Con la Delibera n. 546 del 20 maggio 2021 sono stati definiti ancora più specificatamente 2 passaggi cruciali: la definizione del Patto di condivisione del rischio tra la struttura e il visitatore e le modalità per la prenotazione del tampone gratuito per l'accesso alla struttura da parte dei familiari.

Successivamente la misura relativa all'accesso alle strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 nonché in quelle socio-assistenziali, è stata confermata **"a regime"** dall'articolo *l-bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, dalla legge di conversione 28 maggio 2021, n. 76, a tenore del quale detto accesso è stato ripristinato su tutto il territorio nazionale per i familiari e i visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19, secondo le linee guida sopra citate, alle quali, ai sensi della medesima ordinanza le direzioni sanitarie delle predette strutture si conformano immediatamente, adottando le misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19.

Con riferimento, invece, alle persone ospitate presso le strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, strutture residenziali socio assistenziali e altre strutture residenziali di cui al capo IV e all'articolo 44 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, l'articolo *2-quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87, ha previsto che a tali soggetti siano consentite uscite temporanee, purché gli stessi siano muniti delle certificazioni verdi COVID-19.

Relativamente alle misure organizzative da mettere in atto, nel rispetto della normativa e delle linee guida sopra richiamate, si richiama l'attenzione sull'opportunità di assicurare, ad un familiare dell'ospite della struttura purché munito della certificazione verde COVID-19, l'accesso alle residenze sanitarie assistenziali e alle residenze assistenziali per persone con disabilità, **tutti i giorni della settimana anche festivi**, garantendo al contempo che la visita si svolga in un tempo congruo al bisogno di assistenza, di durata possibilmente **sino a quarantacinque minuti**.

Inoltre, al fine di assicurare che gli incontri si svolgano nel rispetto della necessaria riservatezza, e auspicabile che il personale incaricato della verifica del rispetto dei protocolli sanitari operi con la necessaria discrezione, sorvegliando i locali in cui si svolgono gli incontri senza la necessità di un controllo per ciascuna singola visita.

Inoltre, per consentire una riduzione dei tempi di ingresso nelle strutture in questione, in modo da poter dedicare maggior tempo alle visite, si suggerisce di valutare la possibilità di coinvolgere le associazioni dei familiari e di volontariato nella regolamentazione delle procedure di accesso alle medesime strutture.

Con riferimento alle uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali, si rammenta, così come previsto dalla vigente normativa, che è sufficiente che tali soggetti siano muniti delle certificazioni verdi COVID-19, senza che sia necessario, dopo il rientro, ricorrere a specifiche misure di isolamento, se non in casi particolari rimessi alle decisioni delle direzioni sanitarie.

Quanto infine alla possibilità di prevedere, quale requisito di accesso alle predette strutture, l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi anche da parte delle persone in possesso della certificazione COVID ad altro titolo, si raccomanda di valutare tale misura precauzionale con la massima cautela onde evitare che possa rappresentare una limitazione non giustificata al diritto di visita.

Pertanto, ferme restando le disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministro della Salute dell'8 maggio 2021, recepite dalla Regione Toscana con propria Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 19 maggio 2021, e confermate **"a regime"** dall'articolo I-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, dalla legge di conversione 28 maggio 2021, n. 76, si specifica quanto segue:

- l'**accesso** alle strutture di ospitalità e di lungodegenza è ripristinato su tutto il territorio regionale per i familiari e i visitatori muniti delle **certificazioni verdi COVID-19**, precisando che per certificazione verde, ai sensi della normativa vigente, si intende la certificazione comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2. Dette certificazioni possono essere rilasciate in formato cartaceo o digitale.
- si ritiene opportuno assicurare, ad un familiare dell'ospite della struttura purché munito della certificazione verde COVID-19, l'accesso alle residenze sanitarie assistenziali e alle residenze assistenziali per persone con disabilità, **tutti i giorni della settimana anche festivi**, garantendo al contempo che la visita si svolga in un tempo congruo al bisogno di assistenza, di durata possibilmente **sino a quarantacinque minuti**.
- alle persone ospitate presso le strutture di ospitalità e di lungodegenza sono consentite **uscite temporanee**, purché le stesse siano munite delle **certificazioni verdi COVID-19** di cui al punto precedente, senza che sia necessario, dopo il rientro, ricorrere a specifiche misure di isolamento, se non in casi particolari rimessi alle decisioni delle direzioni delle strutture stesse.